

STATUTO

**CIRCOLO PER IL PERSONALE
DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA E
DELLE SOCIETA' DA ESSA CONTROLLATE
O COLLEGATE ALLA STESSA**

CRAL-ABI

CNAL ABI C.F. 96010840583
COSTITUITO IL 23-5-1980

INDICE

STATUTO DEL CIRCOLO PER IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA E DELLE SOCIETA' DA ESSA CONTROLLATE O COLLEGATE ALLA STESSA (CRAL-ABI)

ART. 1		Pag.	3
ART. 2	PATRIMONIO ED ENTRATE DEL CIRCOLO	"	3
ART. 3	SOCI	"	3
ART. 4	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	"	4
ART. 5	ORGANI SOCIALI	"	4
ART. 6	ASSEMBLEA DEI SOCI	"	5
ART. 7	CONSIGLIO DIRETTIVO	"	6-7
ART. 8	PRESIDENTE	"	8
ART. 9	VICE PRESIDENTE	"	8
ART. 10	SEGRETARIO	"	8
ART. 11	ECONOMO CASSIERE	"	8
ART. 12	COMITATO ESECUTIVO	"	9
ART. 13	COLLEGIO SINDACALE	"	9-10
ART. 14	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	"	10-11
ART. 15	RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI	"	11
ART. 16	SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE	"	11
ART. 17	POTERI DI FIRMA	"	11-12
ART. 18	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI	"	12
ART. 19	REGOLAMENTO ELETTORALE	"	12-13
ART. 20	SCIoglimento DEL CIRCOLO	"	13

[Handwritten signatures and initials]

ART. 1

Con riferimento all'art.11 della legge 20 maggio 1970, n.300 ed in base agli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituito il "Circolo per il personale dell'Associazione Bancaria Italiana e delle societa' da essa controllate o collegate alla stessa (CRAL-ABI)" con sede sociale in Roma, Piazza Grazioli, 16.

Il Circolo - che e' apolitico, apartitico e aconfessionale - non puo' svolgere attivita' di carattere commerciale o speculativo, non persegue finalita' di lucro ed ha lo scopo di:

- promuovere tutte quelle attivita' di carattere culturale, artistico, ricreativo, sportivo e turistico che possono concorrere a dare un contenuto formativo all'impiego del tempo libero dei soci;
- promuovere iniziative di carattere sociale idonee ad apportare benefici agli aderenti;
- partecipare fattivamente ad associazioni e ad enti che possono comunque favorire il conseguimento dei fini sociali;
- favorire lo svolgimento della vita associativa fra i soci in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, di conoscenze e di esperienze;
- realizzare servizi e strutture per il perseguimento delle suddette finalita'.

ART. 2

PATRIMONIO ED ENTRATE DEL CIRCOLO

Il patrimonio del Circolo e' costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprieta';
- b) dal fondo sociale.

Le entrate sono costituite da:

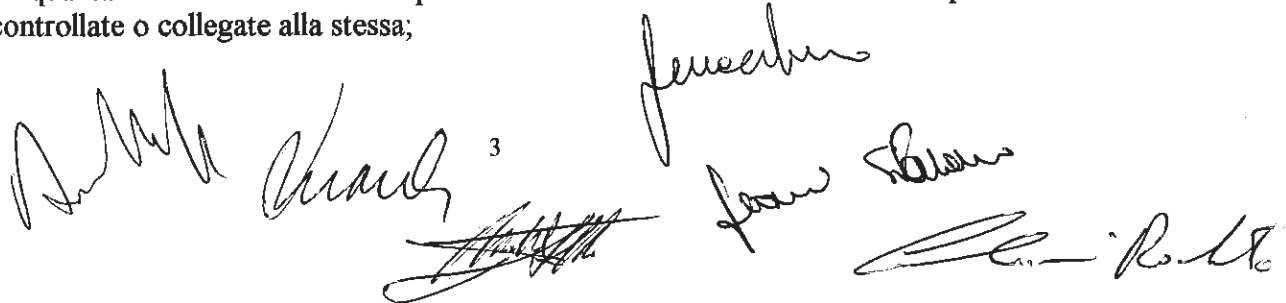
- a) contributi ordinari e straordinari disposti dall'ABI e dalle societa' da quest'ultima controllate o collegate alla stessa in favore del Circolo;
- b) redditi da capitale;
- c) introiti derivanti da manifestazioni e da gestioni interne;
- d) qualsiasi somma o bene proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalita';
- e) quote associative versate da parte dei soci se deliberate dagli organi competenti.

ART. 3

SOCI

Possono essere soci del Circolo:

- in qualita' di soci effettivi i dipendenti dell'ABI e delle societa' da quest'ultima controllate o collegate alla stessa;



- in qualita' di soci aggregati:
 - gli ex dipendenti dell'ABI e delle societa' da quest'ultima controllate o collegate alla stessa collocati in quiescenza;
 - i soli appartenenti al nucleo familiare del socio effettivo;
- in qualita' di soci onorari:
 - di diritto: il Presidente dell'ABI ed il legale rappresentante delle societa' da essa controllate o collegate alla stessa;
 - per elezione: le persone, anche al di fuori dell'ABI che si siano particolarmente distinte nel dare comunque impulso alla vita e all'attivit  dell'Associazione. I(*) soci onorari elettivi sono nominati in un numero massimo di tre ogni anno dall'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci possono liberamente frequentare i locali ed usare le attrezzature a disposizione del Circolo, partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi delle provvidenze attuate dal Circolo, nei limiti delle prescrizioni e modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale partecipazione di non soci a particolari iniziative culturali, sportive e ricreative   disciplinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo del Circolo. Tale partecipazione non puo' comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio del CRAL.

ART. 4

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualita' di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso volontario su domanda scritta dall'interessato;
- c) per decadenza (per il venir meno di uno dei requisiti previsti per l'appartenenza al Circolo; a seguito del mancato versamento della quota annuale);
- d) per espulsione, a seguito di decisione del competente Organo Sociale.

ART. 5

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali del Circolo sono:

- A. Assemblea di soci;
- B. Consiglio Direttivo;
- C. Presidente del Consiglio Direttivo;
- D. Comitato Esecutivo;
- E. Collegio sindacale;
- F. Collegio dei probiviri.

R.A.L.
BANCARIA ITALIANA
Grazioli, 16
ROMA

(*) NON OGNI ANNO MA A TEMPO DETERMINATO (ASSEMBLEA 22/5/2010)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio sindacale, del Collegio dei probiviri sono incompatibili fra loro. Ove si verificassero casi di incompatibilit  il socio interessato deve optare per una delle cariche entro quindici giorni dalla nomina. Qualora non proceda a tale scelta egli decadr  automaticamente da quella ottenuta per ultima.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Esse danno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica ricoperta in seno al Circolo.

Il rimborso delle spese deve essere limitato alle spese vive documentate; il titolo di spesa deve risultare formalmente deliberato dai competenti Organi sociali.

ART. 6

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo; puo' inoltre essere convocata ad iniziativa di un qualsiasi Organo collegiale su richiesta di almeno un quinto dei Soci effettivi.

L'Assemblea dei soci:

- a) in via ordinaria:
- determina le direttive generali dell'attivit  associativa;
 - approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio sociale;
 - nomina annualmente i Soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Proviviri, sulla base dei risultati delle elezioni;
 - delibera su ogni altra materia iscritta all'ordine del giorno o comunque sottoposta al suo esame.
- b) in via straordinaria:
- nomina la Commissione che presiede all'elezione dei candidati alle cariche sociali;
 - delibera eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo, nonch  su richiesta di almeno due quinti dei soci effettivi;
 - delibera lo scioglimento del Circolo e la destinazione dei beni sociali.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, esclusivamente i Soci effettivi. Ciascun socio intervenuto puo' rappresentare, su delega scritta, altri Soci con un massimo di cinque.

La convocazione avviene mediante avviso ai soci comunicato a mezzo di affissione nella sede sociale e nei luoghi di lavoro da effettuarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza ordinaria e 5 giorni per la straordinaria. L'avviso deve specificare il giorno, il luogo e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione, nonch  l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 12 ore.

V.E.L.
Societ  ATACORINA
11/1/68
94A

[Handwritten signatures and initials]

L'Assemblea, prima di dare inizio all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, elegge il Presidente e il Segretario dell'Adunanza.

Il primo sovrintende al corretto funzionamento della riunione, adempie fra l'altro alle operazioni preliminari, accertando la validita' della costituzione dell'Assemblea, verifica la presenza del quorum necessario per deliberare, decide sull'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Segretario stende il verbale della riunione e lo controfirma insieme al Presidente.

Qualora l'adunanza si prolunghi oltre ragionevole ora, il Presidente ha facolta' di aggiornarla ad altra data, senza l'obbligo di particolari formalita'.

L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita, se e' presente (personalmente o per delega), in prima convocazione la meta' dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita se sono presenti (personalmente o per delega) in prima convocazione i due terzi dei soci ed in seconda convocazione almeno il venti per cento dei soci stessi*. Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. *) VALIDAMENTE COSTITUITA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI (DELIBERA ASS. ORD. 6 MAGGIO 2006)

Il voto deve essere espresso su scheda fornita dal Circolo ed idonea a garantire la regolarita' e la segretezza del voto. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto.

ART. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' composto da sette membri*, nominati dall'Assemblea fra i soci effettivi in base ai risultati delle relative elezioni.

*) DA 7-25 (CFN. DELIBERA ASSEMBLEA DEL 20 APRILE 2006)

E' facolta' dell'ABI quando disponga finanziamenti annuali in favore del Circolo di nominare, in aggiunta agli eletti, due membri del Consiglio Direttivo, scelti anch'essi fra i soci effettivi.

I consiglieri nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni* e possono essere rieletti; quelli di nomina aziendale durano in carica un anno e possono anche essi essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo sono solidamente responsabili nei confronti dei soci del regolare funzionamento del Circolo, del corretto impiego dei fondi, della custodia dei beni mobili ed immobili di proprieta' del Circolo o a questi affidati in uso da terzi.

Decade dalla carica il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La circostanza viene rilevata a cura del Presidente e segnalata al Collegio del probiviri, il quale provvede, a norma del successivo art. 16.

Analoga procedura viene seguita in caso di esplicita rinunzia da parte di uno o piu' Consiglieri.

*) DA 3 A 6 ANNI (CFN. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 6 MAGGIO 2003)

ITALIANA
1, 18
A

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

ART. 8

PRESIDENTE

Ha la legale rappresentanza del Circolo dinanzi ai soci, ai terzi ed in giudizio; convoca l'Assemblea dei soci e ne fa eseguire le deliberazioni; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Comitato Esecutivo.

Adempie ogni altro compito ad esso riservato dal presente Statuto o dalla legge.

ART. 9

VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento e ne esercita in tal caso tutte le funzioni.

ART. 10

SEGRETARIO

E' responsabile della tenuta dei libri dei verbali delle assemblee dei soci.

Compila il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Cura il rilascio delle tessere sociali.

Esplica ogni altra incombenza affidatagli dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 11

ECONOMO CASSIERE

Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese deliberate dagli Organi competenti.

E' responsabile della tenuta dei libri contabili, che deve tenere puntualmente aggiornati.

Ha in consegna i beni mobili e immobili del Circolo.

Esplica ogni altra incombenza affidatagli dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

[Handwritten signatures and initials]

ART. 12

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo e' costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, ~~dal Segretario e dall'Economo-cassiere~~, nominati dal Consiglio Direttivo. *ALTERNATIVAMENTE PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, L'ECONOMO CASSIERE - CFN ASS. DEL 18-2-2005*

Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, anche in base a semplice convocazione verbale.

Di ciascuna riunione deve peraltro essere redatto apposito verbale a cura del Segretario.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso chi ⁴2 presiede.

In caso di assenza del Presidente o del Segretario, le relative funzioni sono assunte rispettivamente dal Vice Presidente ~~e dall'Economo-cassiere~~. *o DA UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato esecutivo ha il compito di dare pratica attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo. Esso ha inoltre alcuni poteri deliberativi, secondo quanto appresso specificato.

In particolare, il Comitato Esecutivo:

- mette a punto le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo, adottando gli opportuni provvedimenti di carattere generale per l'attuazione del programma di attivita' del Circolo;
- delibera in materia di spese correnti e di gestione, nei limiti di importo fissati dal Consiglio direttivo;
- delibera su ogni altra materia di competenza del Consiglio Direttivo in base a specifici poteri da quest'ultimo delegati.

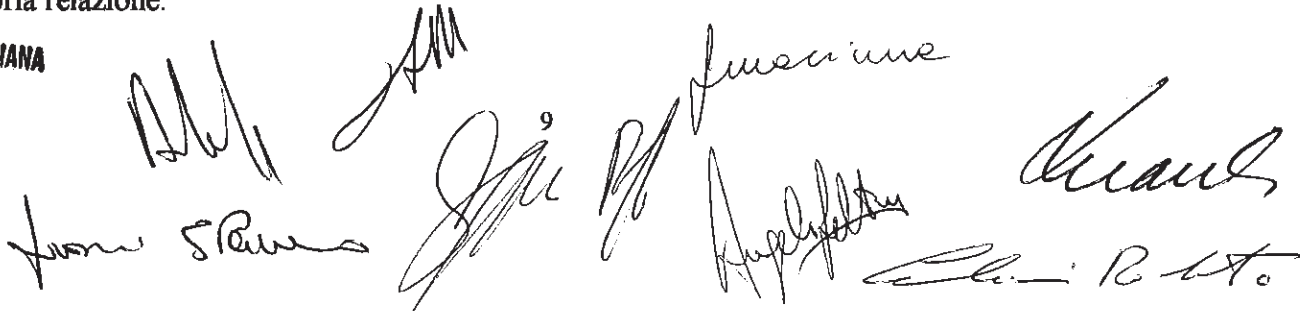
ART. 13

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale e' composto da tre membri che, eletti tra i soci effettivi, durano in carica tre anni. ⁴ *6 ANNI CFN ASS. 6 MAGGIO 2003*

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente; esplica le funzioni di cui all'art. 2403 cod.civ., esercita il controllo contabile su tutti gli atti di gestione, compiuti dal Circolo, accerta almeno trimestralmente la consistenza di Cassa, la esistenza dei valori e dei beni di proprieta' del Circolo o in suo godimento, esamina ed accerta la regolarita' dei bilanci, per i quali redige una propria relazione.

R.A.L.
BANCARIA ITALIANA
Grazioli, 18
00186 ROMA



I bilanci preventivi e consuntivi elaborati dal Consiglio Direttivo, unitamente alle relazioni ed ai documenti giustificativi debbono essere posti a disposizione del Collegio sindacale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione dei medesimi da parte dell'Assemblea.

I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Collegio sindacale deve riunirsi su convocazione del suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogniquale volta ne faccia richiesta scritta uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti e devono risultare dal libro delle adunanze del Collegio sindacale.

ART. 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti che, eletti tra i soci effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di loro giustificata assenza o impedimento. 6 - C.F. DE LUENA ASS. 6 MAGGIO 2007

Il Collegio dei probiviri elegge nel suo seno il Presidente, con funzioni direzionali e di rappresentanza dell'Organo.

Il Collegio dei probiviri ha essenzialmente il compito:

- di dirimere le eventuali controversie tra i soci, tra i soci e gli Organi sociali, nonché tra questi ultimi tra di loro;
- di decidere con provvedimento inappellabile in materia disciplinare.

Svolge inoltre tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto.

Il Collegio può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dalla qualita' di socio e dalle cariche sociali;
- c) l'espulsione.

Tali sanzioni possono essere applicate qualora il socio (anche membro di organo collegiale):

- non ottemperi alle norme statutarie e alle deliberazioni degli Organi sociali;
- si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Circolo.

Il Collegio dei Probiviri e' tenuto a prendere in esame, assumendo le decisioni del caso, qualsiasi segnalazione che gli pervenga per le materie di sua competenza.

I provvedimenti del Collegio devono essere tempestivamente e formalmente notificati al Consiglio Direttivo, il quale, presa nota nel libro dei verbali, ne informa l'interessato e, se del caso, tutti gli altri Soci.

ART. 15

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

I membri degli Organi collegiali devono adempiere ai loro compiti con la diligenza del mandatario.

Essi sono responsabili del corretto funzionamento dell'Organo cui appartengono.

Ogni collegio e' responsabile nei confronti dei Soci per il proprio operato e per le eventuali omissioni.

Le irregolarita' imputabili al singolo membro devono essere tempestivamente rilevate e discusse alla prima riunione dell'Organo cui appartiene. Se del caso, devono essere sottoposte all'esame di altro competente Organo sociale per gli opportuni provvedimenti.

ART. 16

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale venga meno per qualsiasi motivo (per decesso, dimissioni o altro) esso verra' tempestivamente sostituito a cura del Collegio dei Probiviri con il primo dei non eletti risultante nella lista relativa alle ultime elezioni.

Il membro subentrante assumerà la carica fino al termine di scadenza del mandato dell'Organo collegiale cui appartiene.

In caso di dimissioni di tutti i componenti di un organo si procede a nuove elezioni esclusivamente per la ricomposizione dell'Organo stesso.

Delle avvenute sostituzioni deve essere presa nota nel libro dei verbali dei relativi Organi collegiali e deve esserne data tempestivamente notizia ai soci.

ART. 17

POTERI DI FIRMA

La firma sociale spetta singolarmente al Presidente del Circolo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

I.R.A.L.
VE BANCARIA ITALIANA
Grazioli, 16
00198 ROMA

Handwritten signatures of the board members, including the President and Vice President, and other members of the board.

La Commissione nomina nel suo seno un Presidente che indice le elezioni, fissando i termini e le modalita' per lo svolgimento delle votazioni.

Ogni socio effettivo vota per ognuno degli Organi collegiali su apposita scheda predisposta dalla Commissione e recante l'elenco completo dei candidati disposti in ordine alfabetico.

Il voto si esprime con preferenze in un numero non superiore a cinque fra tutti i candidati per il Consiglio Direttivo e in due preferenze per il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri.

Trascorso il tempo fissato per le operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nei locali adibiti alle elezioni, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente, con gli scrutatori, allo spoglio delle schede.

Se il numero dei votanti risulta inferiore alla meta' degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono trascorsi almeno quindici giorni dalle precedenti.

Tale seconda votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.

Compiuto lo spoglio delle schede, il Presidente ne certifica il risultato e dichiara eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parita' di voti si procedera' al ballottaggio.

Terminata la consultazione elettorale la Commissione redige apposito verbale.

Detto verbale, insieme a tutta la documentazione elettorale, deve essere immediatamente consegnata al Collegio dei Probiviri per il controllo formale e la conservazione.

Il Presidente del suindicato Collegio deve quindi invitare il Presidente del Consiglio Direttivo uscente a convocare l'Assemblea dei soci ai fini del formale insediamento dei nuovi membri eletti negli Organi collegiali.

ART. 20

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Il Circolo puo' essere sciolto esclusivamente dall'Assemblea dei Soci con delibera presa a maggioranza dei 2/3 dei Soci effettivi.

La stessa Assemblea stabilira' i termini e le modalita' della liquidazione dei beni del Circolo, ovvero la loro destinazione ad organismi analoghi, comunque in favore dei dipendenti dell'Associazione Bancaria Italiana e delle societa' controllate e/o collegate.

